

Repertorio n. 906

Raccolta n. 746

**CONVENZIONE PER LA LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO E VENDITA CONVENZIONATA DEGLI ALLOGGI SOCIALI DI CUI AL D.M. 22 APRILE 2008 E IN ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA PREVISTO DAL DPCM 16 LUGLIO 2009 CON RIFERIMENTO AL COMPLESSO IMMOBILIARE LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PORDENONE, VIALE DELLA LIBERTA'**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il diciannove luglio duemiladiciassette.

19 LUGLIO 2017

In Pordenone, nel mio Studio sito in Piazzale XX Settembre n. 9.

Davanti a me avv. CRISTIANO JUS, Notaio in Pordenone ed iscritto presso il Collegio Notarile di Pordenone, sono presenti i signori:

- GOBBATO arch. MAURIZIO, nato a San Michele al Tagliamento (VE) il 22 settembre 1958, dirigente, domiciliato ai fini del presente atto in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II n.64, presso la sede del Comune che rappresenta; che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di dirigente del Settore IV "Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente" del:

COMUNE DI PORDENONE, con sede in Pordenone (PN), Codice Fiscale 80002150938;

tale nominato con decreto del Sindaco n.25 del 30 settembre 2016 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;

e quindi in rappresentanza del Comune stesso, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi dell'art.107 del T.U. 267/2000; in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 158/2017 del 30 giugno 2017, immediatamente eseguibile, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**;

di seguito denominato "Comune";

- ZANARDO dott. ALBERTO, nato a Conegliano (TV) il 20 novembre 1984, impiegato, domiciliato ai fini del presente atto in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n.1, presso la sede della società che rappresenta;

che dichiara di agire nel presente atto nella sua qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società:

"FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A." (in breve "FININT INVESTMENTS SGR S.P.A.") con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n.1, capitale sociale Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, Codice Fiscale e Partita Iva 03864480268, R.E.A.: TV-304700; (società appartenente al "Gruppo Banca Finanziaria Internazionale" e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede in Conegliano);

REGISTRATO A PORDENONE  
il 28/07/2017  
n. 10576  
serie 1T  
Esatte € 245,00

autorizzato con procura speciale in data 17 (diciassette) luglio 2017 (duemiladiciassette) repertorio n. 212195 del Notaio Gianluca Forte di Treviso che in originale si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**; la quale interviene al presente atto quale Società di Gestione del Risparmio e in nome e per conto del fondo comune di investimento immobiliare FIA italiano riservato istituito in forma chiusa denominato "Fondo Housing Sociale FVG" (già "Fondo Finint Abitare FVG - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso");

di seguito denominato "Soggetto Attuatore".

(Il Comune e il Soggetto Attuatore, di seguito congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte").

Detti comparenti, della identità personale dei quali io Notaio sono certo,

**Premettono che:**

- ai fini dell'implementazione del "Piano Nazionale di Edilizia Abitativa" il Legislatore ha costituito il cd. "Sistema Integrato di Fondi" (di seguito il "**SIF**"), composto da uno o più fondi di fondi immobiliari che investono il proprio patrimonio, nel limite massimo attuale del 60% (sessanta per cento), in altri fondi immobiliari aventi una politica di investimento finalizzata al perseguimento di interessi sociali;
- CDP Investimenti SGR S.p.A (di seguito "**CDPI SGR**") è la SGR che ha istituito e gestisce il fondo immobiliare chiuso e riservato denominato "Fondo Investimenti per l'Abitare" (di seguito il "**FIA**"), con una politica di investimento focalizzata su iniziative locali che rispondono a requisiti di interesse sociale; è il primo fondo facente parte del SIF;
- Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A (di seguito anche la "**SGR**") ha istituito e gestisce il fondo comune di investimento immobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato "Housing Sociale FVG" (di seguito il "**Fondo**"), finalizzato alla realizzazione di iniziative immobiliari, nella regione del Friuli Venezia Giulia, funzionali ad incrementare la dotazione di alloggi sociali nel rispetto della normativa vigente in tema di *housing* sociale e alla successiva valorizzazione delle iniziative realizzate nella regione del Friuli Venezia Giulia;
- in data 10 maggio 2013 la SGR ha ottenuto la delibera definitiva di CDPI SGR relativa all'investimento del FIA nel Fondo, per un importo massimo pari al 60% (sessanta per cento) del totale degli importi sottoscritti del Fondo;
- il Fondo ha individuato un'interessante opportunità di investimento localizzata nel quartiere Est della città di Pordenone lungo uno dei principali assi viari di ingresso alla città; tale iniziativa è inserita in un contesto urbano prevalentemente residenziale e più precisamente all'intersezione tra viale della Libertà e via Madonna Pellegrina (di seguito l' "**Operazione**"). L'operazione prevede la ristrutturazione

zione dell'immobile attualmente esistente, in precedenza destinato a caserma della Polizia, e la demolizione dell'ex deposito automezzi per la costruzione di una seconda palazzina residenziale (di seguito il "**Complesso Immobiliare**"), attualmente censito al Catasto Terreni del Comune di Pordenone al Foglio 21 mapp.n. 728 di mq. 3.354 ed al Catasto Fabbricati del Comune di Pordenone al Foglio 21 mapp.n. 728 subb. 6, 2, 3 e 4.

Si prevede di ricavare, con l'intervento di ristrutturazione sull'immobile principale, 19 (diciannove) alloggi sociali, mentre la palazzina secondaria di nuova costruzione conterà 16 (sedici) alloggi. L'Operazione renderà disponibili complessivamente 35 (trentacinque) alloggi sociali, come di seguito definiti, tutti dotati di almeno un posto auto;

- l'Operazione presuppone che i 35 (trentacinque) alloggi siano riconducibili alla definizione di "alloggio sociale" ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, trattandosi di unità adibite all'uso residenziale, aventi le caratteristiche di adeguatezza, salubrità e sicurezza di cui all'art. 2 comma 7 del D.M. 22 aprile 2008 destinate, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M., alla locazione per almeno otto anni ed anche alla vendita, al fine di perseguire l'integrazione di diverse fasce sociali e di concorrere al miglioramento di vita dei destinatari (art. 1, co. 4 D.M. 22 aprile 2008), con canoni che non eccedono il limite massimo di cui all'art.2 comma 3 del D.M. 22 aprile 2008 (vedi Allegato n. 1 che si allega al presente atto sotto la **lettera "D"**);

- in particolare, con riferimento all'Operazione, si prevede, a titolo indicativo, che almeno 28 (ventotto) alloggi siano locati a canone convenzionato per una durata pari ad almeno 15 (quindici) anni. I restanti 7 (sette) alloggi potranno essere venduti a prezzi convenzionati (di seguito i "**Criteri di Gestione**"); il Soggetto Attuatore si riserva di poter rivedere i Criteri di Gestione in funzione dell'andamento di mercato, delle esigenze degli assegnatari e in ogni caso tenuto conto degli interessi dei partecipanti al Fondo;

- in particolare si informa che attualmente l'immobile è nella piena ed esclusiva proprietà della Sig.ra Licia Del Col per la quota indivisa di 7/8 (sette ottavi) e della Sig.ra Patrizia Del Col per la quota indivisa di 1/8 (un ottavo) (di seguito l'"**Attuale Proprietà**"). L'Attuale Proprietà in data 7 giugno 2017 ha depositato presso il Comune di Pordenone la richiesta di Permesso a Costruire finalizzata alla realizzazione del Complesso Immobiliare oggetto della presente convenzione di housing sociale (la "**Convenzione**");

- la SGR stipulerà un contratto preliminare di compravendita di cosa futura con l'impresa di costruzioni Celsa Coop (di seguito la "**Promittente Venditrice**"), sospensivamente condizionato, inter alia, a (i) trasferimento della proprietà dell'Immobile tra l'Attuale Proprietà e la Promittente Vendi-

trice, (ii) rilascio e immediata voltura del Permesso di Costruire a favore della Promittente Venditrice ed (iii) sottoscrizione della presente Convenzione (di seguito il "**Closing dell'Operazione**").

- l'intenzione della SGR è acquisire il Complesso Immobiliare una volta realizzato, al fine di inserire l'Operazione all'interno del Fondo Housing Sociale FVG, avente come obiettivo la realizzazione di alloggi di housing sociale nella Regione FVG. Nel caso in cui sia finalizzato il Closing dell'Operazione, con la stipula della Convenzione il Fondo si impegna - per tutta la durata della stessa - a non mutare la destinazione delle Unità Abitative ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, nel rispetto dei Criteri di Gestione previsti;

- il Soggetto Attuatore darà incarico ad un qualificato operatore del settore per lo svolgimento dell'insieme delle attività connesse alla gestione tecnica e manutentiva dell'Immobile, all'amministrazione e gestione delle assegnazioni delle Unità Abitative nel rispetto dei criteri di selezione dell'utenza, alla gestione dei rapporti economici con i Destinatari, nonché alla gestione delle relazioni tra i Destinatari degli alloggi e alle relazioni con la cittadinanza e l'ente locale (di seguito il "**Gestore Sociale**").

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - PREMESSE E DEFINIZIONI**

Le premesse costituiscono parte essenziale del presente atto essendo accettate dalle Parti.

Ai fini del presente atto si intendono:

COMUNE: soggetto cointeressato nell'attuazione delle politiche abitative e deputato alla verifica del rispetto della presente Convenzione da parte del Soggetto Attuatore;

SOGGETTO ATTUATORE: il soggetto che, a seguito del contratto di compravendita, diventa proprietario dell'Immobile e sottoscrive la presente Convenzione assumendosi gli obblighi ivi previsti, anche avvalendosi del Gestore Sociale identificato con apposito contratto nel territorio della Regione FVG;

DESTINATARI: i soggetti aventi i requisiti di cui al successivo art. 3.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

Oggetto della presente Convenzione è la gestione ad edilizia privata sociale di n. 35 (trentacinque) unità abitative comprese nel Complesso Immobiliare situato nel Comune di Pordeone, in viale della Libertà (di seguito le "**Unità Abitative**").

Il Soggetto Attuatore prevede, coerentemente con i Criteri di Gestione e nel caso si addivenga al Closing dell'Operazione, di destinare almeno n. 28 (ventotto) Unità Abitative alla locazione a canone convenzionato per una durata pari ad almeno 15 (quindici) anni, nel rispetto dei requisiti di cui al decreto interministeriale 22 aprile 2008 pubblicato nella

G.U. n. 146 del 24 giugno 2008 recante "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea". Le ulteriori n. 7 (sette) Unità Abitative potranno essere cedute, a prezzi convenzionati, alle condizioni e nelle tempistiche previste dal piano economico finanziario dell'Operazione. Qualora non sia possibile cedere le predette 7 (sette) Unità Abitative, il Soggetto Attuatore si riserva la possibilità di destinare tali alloggi alla locazione a canone convenzionato (con la possibilità di concordare con il Destinatario il patto di futura vendita).

A parziale deroga a quanto previsto al presente articolo, il Soggetto Attuatore si riserva la possibilità di cedere ulteriori Unità Abitative esclusivamente a prezzi convenzionati stabiliti nell'allegato 1, come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "D", della presente Convezione, qualora le condizioni di mercato lo consentano.

**ART. 3 - Individuazione dei destinatari e gestione delle unità abitative**

L'individuazione dei Destinatari delle Unità Abitative che si renderanno disponibili è effettuata dal Soggetto Attuatore tramite il Gestore Sociale. L'individuazione dei Destinatari avviene previa adeguata pubblicità dell'intervento, dei suoi contenuti, dei beni offerti in locazione, del canone di locazione, del prezzo di vendita, della necessità della presenza dei requisiti, delle modalità di accertamento degli stessi e dei controlli, delle responsabilità e degli effetti di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 consistenti in decadenza dei benefici, responsabilità penali e civili del procedimento sopradetto e delle sue caratteristiche. Il Soggetto Attuatore, anche per il tramite del Gestore Sociale, provvede ad effettuare uno o più pubblicazioni su quotidiani locali ed adotta eventuali altre forme di pubblicità presso operatori del mercato della locazione/vendita immobiliare.

Il Soggetto Attuatore anche tramite il Gestore Sociale si impegna altresì a pubblicizzare preventivamente i criteri d'individuazione tra quanti presentano domanda e assicura che comunque saranno rispettati i principi di trasparenza.

I requisiti economici e sociali delle categorie beneficiarie delle Unità Abitative destinate alla locazione a canone convenzionato e/o vendita convenzionata sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, recante "Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009".

In seguito ad un'analisi delle esigenze abitative nella zona oggetto dell'intervento, effettuata tramite analisi del profilo di comunità, del contesto economico, del fabbisogno abi-

tativo e delle risorse abitative del territorio, risulta che le fasce di popolazione con minore possibilità di accesso alla casa sono gli anziani, i nuclei familiari di recente formazione con uno o più figli e le giovani coppie. Pertanto l'offerta abitativa sarà rivolta prevalentemente a questi soggetti che diverranno la comunità dei residenti:

a) anziani, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto 65 (sessantacinque) anni;

b) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito, intendendosi per "basso reddito" *un reddito familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni (criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate)*, non superiore al limite stabilito dall'art.12 del Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 121 "Regolamento di esecuzione dell'art.4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata" *Tale limite viene aggiornato annualmente sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente*";

c) giovani coppie, a basso reddito, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i 35 anni di età, intendendosi per "giovane coppia" quella costituita da due persone che sono legate da vincolo di matrimonio o da vincoli affettivi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, da non più di due anni, o che hanno effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo celebrano prima dell'assegnazione dell'alloggio o che siano conviventi.

Il Soggetto Attuatore, ove il mutato contesto di mercato lo richiedesse e in accordo con il Gestore Sociale, si riserva la facoltà, per tutta la durata della presente Convenzione, di assegnare le Unità Abitative a categorie diverse rispetto a quelle sopra citate nel presente articolo purché rientranti nella definizione di cui al Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 70 (di seguito il "**Regolamento**") in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del Regolamento e di seguito rappresentati.

I requisiti soggettivi per beneficiare degli alloggi sono i seguenti:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa in un comune della regione ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;

c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale del-

la proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU);

d) avere un reddito familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni (criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), non superiore al limite stabilito dall'art.17 del Decreto del Presidente della Regione n. 70/2017 avente ad oggetto il "Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzati alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata di cui all'art.17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1" ovvero possedere, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero). Tale limite viene aggiornato annualmente sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente. Si prevede inoltre che i beneficiari abbiano un ISEE minimo pari ad almeno 2,5 (due virgola cinque) volte l'ammontare annuale del canone di locazione, ovvero un reddito familiare annuo, dimostrabile attraverso busta paga o dichiarazione dei redditi o modello CUD, pari ad almeno 3 (tre) volte l'ammontare annuale del canone di locazione, oltre IVA;

e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della manifestazione di interesse e comunque al momento della stipula del contratto di locazione, da tutti i componenti del nucleo familiare.

Ai fini della verifica dei requisiti soggettivi del richiedente si fa riferimento alla nozione di nucleo familiare stabilita dall'art. 13 del "Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata".

Ai fini della verifica del requisito dell'impossidenza di immobili si fa riferimento alla nozione di abitazione adeguata stabilita dall'art. 12 comma 1 lett. c) del "Regolamento di esecuzione dell'art.4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata".

Alla scadenza della locazione non si provvede al rinnovo del contratto di locazione nel caso siano venuti meno i requisiti-

ti di permanenza o per morosità del Destinatario.

Il Soggetto Attuatore, anche per il tramite del Gestore Sociale prima della scadenza del contratto di locazione - dovrà richiedere ai Destinatari un'autocertificazione della permanenza dei requisiti per l'accesso. Il Comune potrà effettuare gli adeguati controlli. La mancata collaborazione dell'inquilino con il Gestore Sociale nella consegna della documentazione richiesta è causa di impossibilità di rinnovo del contratto alla prima scadenza.

In caso di riscontrata falsità delle autocertificazioni, il Soggetto Attuatore comunicherà l'inefficacia del contratto all'inquilino il quale procederà allo sgombero.

#### **ART. 4 - Ammontare Del Canone**

Il canone convenzionato di ciascuna Unità Abitativa è determinato nel piano economico finanziario redatto dal Soggetto Attuatore, in funzione delle caratteristiche dell'Unità Abitativa e in misura tale da coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi fiscali, di gestione e di manutenzione straordinaria delle Unità Abitative. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 3 e dell'art. 2, commi 2 e 3 del D.M. 22.4.2008 il canone di locazione non potrà superare quello risultante dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998 e s.m.i. ovvero, qualora tali accordi non siano aggiornati, il canone convenzionato annuo non dovrà eccedere, ai sensi dell'art 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il 5% (cinque per cento) del valore convenzionale di ciascuna Unità Abitativa, come meglio dettagliato nell'allegato "1" alla presente Convenzione, come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "D".

Nel contratto di locazione è prevista l'indicizzazione del canone di locazione in misura pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione dell'Indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Al canone di locazione dovranno essere aggiunte l'IVA e/o l'imposta di registro laddove applicabili.

Il canone di locazione si considera al netto delle spese condominiali, le quali saranno quantificate dalla Amministrazione del complesso.

#### **ART. 5 - Obblighi Del Soggetto Attuatore**

Il Soggetto Attuatore deve assicurare il mantenimento dell'Immobile in buone condizioni generali locative provvedendo alla manutenzione straordinaria.

Il riparto delle spese per le manutenzioni e i servizi e ogni altro profilo a ciò inerente è disciplinato dalle disposizioni delle Leggi n. 392/78 e n. 431/98 e s.m.i.

#### **ART. 6 - Durata**

Gli obblighi della presente Convenzione hanno efficacia dalla data di Closing dell'Operazione e perdureranno per i successivi 8 (otto) anni.



Alla scadenza il Soggetto Attuatore e il Comune si riservano la possibilità di rinnovare la presente Convenzione modificandola nei contenuti in funzione dei futuri accordi e del nuovo contesto di mercato.

#### **ART. 7 - Controlli**

Il Comune potrà chiedere al Soggetto Attuatore la documentazione atta a verificare lo stato d'attuazione ed il rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

#### **ART. 8 - Clausola Risolutiva**

La presente Convenzione si risolverà laddove il Soggetto Attuatore non provveda, a seguito di rituale diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni o nel diverso maggiore termine indicato dal Comune, a rimuovere una o più delle seguenti inadempienze:

- a) mancato rispetto degli impegni in tema di locazione a canone convenzionato;
- b) mutamento di destinazione d'uso in corso di Convenzione;
- c) mancata sottoposizione a procedure di pubblicità della disponibilità delle Unità Abitative.

Qualora a seguito della diffida non vi sia stato adempimento, l'avvenuta risoluzione di diritto della Convenzione dovrà essere dichiarata dal Comune e avrà ogni effetto di legge dal momento della notifica al Soggetto Attuatore convenzionato.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, il Soggetto Attuatore dovrà tempestivamente notificare tale circostanza al Comune.

#### **ART. 9 - Consenso Al Trattamento Dei Dati**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione e nei successivi atti da essa derivati per finalità esclusivamente connesse all'adempimento di obblighi contrattuali.

#### **Articolo 10 - Norme Finali**

Per quanto non previsto esplicitamente nella presente convenzione, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

#### **ART. 11 - Spese**

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti inerenti e conseguenti al presente atto, saranno ad esclusivo carico del Soggetto Attuatore e dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

La presente Convenzione si compone, di una premessa e di n. 11 (undici) articoli e di 4 (quattro) allegati.

Le parti che ne hanno i requisiti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le dieci, nei tre fogli di cui consta, dattiloscritto da persona di mia fiducia in nove pagine per intero e parte di questa decima sin qui.

F.to GOBBATO MAURIZIO

F.to ALBERTO ZANARDO

F.to Cristiano Jus (L.S.)